

novembre, in cui tali incertezze e riprovazioni avrebbero dovuto essere fugate o rese evidenti;

nei giorni scorsi è stato dato ampio risalto alla costituzione di una società, da parte di Snai Spa e Lottomatica, per la fornitura di punti vendita e servizi relativi alle scommesse sulle corse Tris e al completamento della rete dei 18 mila punti vendita previsti dal bando di gara;

se sia stato già verificato dettagliatamente dalle autorità interpellate il completamento della rete di ricevitorie da parte della società Sara Bet;

se tale rete risponda ai requisiti previsti dal bando di gara;

chi abbia proceduto alla verifica del numero e dell'ubicazione dei punti di raccolta;

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la società Sogei possa condurre tale verifica nonostante l'evidente conflitto di interessi in corso, atteso che Sogei rappresenta una quota del capitale della società Lottomatica e che quest'ultima partecipi con Snai Spa alla costituzione di una società al servizio del gestore della Tris. (4-30767)

FRANZ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983 n. 4, convertito nella legge n. 52/83 vieta la pubblicità diretta ed indiretta degli articoli da fumo;

agli edicolanti è stata imposta una multa per aver violato le norme di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983 n. 4, sopracitato, mettendo in vendita la rivista « Smoker », da parte della guardia di finanza, la quale aveva anche provveduto al sequestro della rivista in varie edicole del territorio;

gli edicolanti, in forza dell'accordo nazionale con la Fieg e della legge sulla stampa (legge 416/1981 e successive modi-

fiche) sono tenuti a porre in vendita tutto il materiale che proviene loro dai distributori;

il rivenditore che si rifiuta di porre in commercio un prodotto editoriale proveniente dai distributori rischia la revoca della licenza amministrativa —;

se si ritenga corretta la procedura applicata nei confronti degli edicolanti;

se si ritenga che la sanzione economica, anche alla luce di quanto sopra esposto, non debba essere piuttosto comminata a soggetti diversi dagli edicolanti;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che una tale situazione, oggettivamente stridente, possa ripetersi in altre occasioni. (4-30774)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

il 19 gennaio 2000 è entrata in vigore la legge 21 dicembre 1999 n. 508, riguardante « La Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati »;

l'articolo 2 della suddetta legge n. 508/99 prevede che il rapporto di lavoro del personale delle medesime istituzioni sia regolato contrattualmente nell'ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aeree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente;

in data 22 giugno 2000 il ministero della pubblica istruzione — ispettorato istruzione artistica — con nota protocollo 91/71 avente per oggetto « Esami di ammissione degli alunni per l'anno accademico 2000-2001 », a firma del capo dell'ispettorato stesso, ha dato implicitamente facoltà ai direttori del conservatorio: *a)* di violare le norme vigenti in materia di esami di ammissione, anticipandoli a giugno, (« Gli esami di ammissione si tengono in un'unica sessione, che è quella autunnale », regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, articolo 6) espressamente richiamate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 239, comma 3, e ulteriormente ribadite dal decreto ministeriale 27 gennaio 1999, articolo 2, relativo al triennio accademico 1999-2002 (« Gli esami di ammissione hanno luogo nella sessione autunnale secondo modalità stabilite dal direttore sentito il collegio dei professori »); *b)* di violare le norme stabilite dalla stessa legge n. 508/99, articolo 2, comma 9, ove è prescritto che l'abrogazione di precedenti norme eventualmente ritenute incompatibili con la nuova legge avvenga contestualmente all'entrata in vigore dei relativi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400/88, su proposta del Murst, di concerto con il Mpi, previo parere del Cnam e delle competenti commissioni parlamentari;

l'inspiegabile ritardo nella definizione dell'apposito comparto contrattuale presso l'Aran, malgrado l'avvio, sia da parte del Ministro per la funzione pubblica che del Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica, delle relative procedure e la contestuale iniziativa destabilizzante e contraria agli interessi dei conservatori di musica, assunta dal ministero della pubblica istruzione — ispettorato istruzione artistica rischiano di vanificare l'applicazione della citata legge n. 508/99, approvata ad unanimità dal Parlamento, dopo lunghi anni di attesa;

l'articolo 33 della Costituzione, come già ribadito dall'articolo 4 della legge 537/94, si riferisce a tutte le attuali istituzioni di alta cultura, ivi compresi gli attuali

conservatori di musica, nei quali soltanto sussiste il massimo livello di qualificazione degli studi musicali, e nei quali soltanto è possibile conseguire i massimi titoli di studio nel settore specifico, in analogia alle istituzioni di grado universitario;

l'articolo 4 della legge n. 508/99, commi 1 e 2, sancisce la validità dei diplomi rilasciati da tutte le attuali istituzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di riforma, riconoscendo ai diplomi medesimi dignità pari alla laurea, e piena validità ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione post-laurea di cui alla legge n. 341/90, come peraltro già previsto dalla legge n. 127/97, articolo 17, comma 17;

la legge n. 508/99 non disconosce tali specificità, pur prevedendo una fase di transizione finalizzata a regolare gradualmente l'età degli studenti, fino all'entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli, in modo da consentire, a regime, l'accesso ai conservatori di musica, nonché all'accademia di belle arti e di arte drammatica (alle quali, attualmente, possono essere ammessi anche allievi privi del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 207, comma 5 e articolo 219, comma 1), ai soli studenti in possesso di detto diploma;

il percorso di trasformazione delle attuali istituzioni di alta cultura, da attuare mediante specifici regolamenti, come stabilito dall'articolo 2, comma 7, della legge 508/99, non comporta comunque la disapplicazione di quanto sancito precettivamente dal medesimo articolo 2, comma 4, e va quindi riferito a tutte le Istituzioni indicate nell'articolo 1; ciò trova conferma evidente nel fatto che il Cnam è costituito con la rappresentanza di tutte le istituzioni elencate nell'articolo 1 della legge 508/99, e che il comparto relativo al personale di dette istituzioni è unico, con incardinamento immediato delle istituzioni stesse nel Murst; ciò non sarebbe possibile ove prevalesse l'ipotesi che, nelle more della realizzazione dei licei musicali (questo

l'impegno primario del ministero della pubblica istruzione, anticipando ovunque possibile, in via sperimentale, l'attuazione dei cicli), si rinviasse la trasformazione dei conservatori di musica in istituzioni esclusivamente di livello superiore, livello che già è stato loro riconosciuto in forza delle leggi sopra richiamate —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere, rispettivamente, per impedire errate interpretazioni della legge n. 508/99, ed il persistere di autonome iniziative assunte, ad avviso dell'interrogante, intempestivamente ed illegittimamente da uffici dipendenti con l'intento di mantenere a tempo indeterminato lo *status quo*, noncuranti del gravissimo danno che ne deriverebbe alle istituzioni, al personale, e soprattutto agli studenti di conservatorio i quali, nel caso l'ipotesi negativa sopra descritta trovasse attuazione, vedrebbero improvvisamente disconosciuto il valore del loro diploma — finora paritario rispetto a quello di accademia — ciò in contrasto con l'articolo 4 della stessa legge n. 508/99, e con conseguente ulteriore perdita di competitività in ambito musicale europeo ed internazionale;

quali determinazioni, i Ministri interessati, intendano adottare, rispettivamente, per assicurare l'immediata apertura del comparto contrattuale previsto dalla legge 508/99, e l'immediata revoca della nota diramata in violazione delle norme vigenti, dal ministero della pubblica istruzione — Ispettorato Istruzione Artistica — con conseguente caducazione degli effetti sortiti dall'applicazione della nota stessa, nonché per impedire l'assunzione di ulteriori iniziative contrastanti con lo spirito e la lettera della legge 508/99 che esprime la volontà univoca del Parlamento.

(2-02533) « Sbarbati, Mazzocchin, Albanese, Albertini, Barral, Bastianoni, Boato, Cambursano, Cento, Ceremigna, Crema, Dalla Chiesa, Leone Delfino, Teresio Delfino, Di Capua, Marco Fumagalli, Galletti, Loddo, Manca, Mangiacavallo,

Monaco, Negri, Orlando, Paissan, Pisapia, Piscitello, Prestamburgo, Rognan Manassero di Costigliole, Scaglia, Stajano, Testa, Treu, Voglino, Volpini, Brugger, Caveri, Detomas, Frigato, Marongiu, Saraca, Widmann, Zeller ».

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 luglio 2000 i Carabinieri del Nas e gli agenti della polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Crotone hanno apposto i sigilli al Palazzo di Giustizia di Crotone, in esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. dottor Gianfranco Grillone su richiesta dalla stessa procura della Repubblica, che ha ipotizzato una serie di violazioni in materia di sicurezza, igiene ed infortunistica;

l'esecuzione del provvedimento di sequestro non riguarda tutti i locali del palazzo di giustizia al fine di evitare la paralisi totale delle attività giudiziali;

la condizione del palazzo di giustizia di Crotone, giunta sino al paradosso di un provvedimento di ...« autosequestro », in realtà non è molto dissimile da quella di molti altri palazzi di giustizia sparsi sull'intero territorio nazionale, e certamente deriva dalla vigente normativa che pone a carico dei comuni, le cui casse sono esangui ed insufficienti all'espletamento dei compiti istituzionali propri, le spese che dovrebbero essere di competenza del ministero della giustizia;

il clamoroso provvedimento dei Gip di Cosenza ed il contestuale avvio di un procedimento penale che vede come indagati il sindaco di Crotone Pasquale Senatore, l'assessore ai lavori pubblici Ottavio